

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2015, n. 1007

L.R. 39/00, art. 39 bis. Provvedimenti urgenti per la tutela del bosco. Approvazione misure di tutela e salvaguardia per la ricostituzione del potenziale forestale nelle aree danneggiate dalla tempesta di vento del 5 marzo 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che il 5 marzo 2015 si è verificato sul territorio regionale una tempesta di vento che ha provocato ingenti danni sia in ambito urbano sia in ambito forestale concentrati soprattutto nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Lucca e Massa Carrara;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 Aprile 2015, n. 2 "DPGR 41/2015 Evento meteorologico 5 marzo 2015 - Direttive relative alle operazioni sul patrimonio arboreo" e in particolare l'Allegato B "Direttive regolamento forestale";

Considerato che il Presidente della Giunta regionale con nota prot AOOGR /68787/P.150 del 18 marzo 2015 ha richiesto ai sensi dell'art 5 della L 225/1992 la dichiarazione di stato di emergenza nazionale per gli eventi del 5 marzo 2015;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 5 marzo 2015 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera a) della L.R. 67/2003 per tutto il territorio regionale in conseguenza dei fenomeni meteorologici eccezionali del 5 marzo 2015;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il 5 marzo hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia";

Visto il combinato disposto degli articoli 2 comma 1 lettera c) e 5 comma 1 e 1 bis della legge 225/1992 - ai sensi dei quali la dichiarazione dello stato di emergenza presuppone che si sia verificata una calamità naturale - la citata delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015, costituisce anche riconoscimento della suddetta calamità naturale;

Considerato che a causa del forte vento verificatosi durante l'evento meteorologico di cui sopra si sono verificati ingenti danni al patrimonio forestale toscano sia pubblico che privato consistenti in schianti, ribaltamenti, etc.;

Considerato che l'enorme quantità di materiale

legnoso presente a terra nelle aree boschive danneggiate rappresenta un accumulo di biocombustibile potenzialmente infiammabile, che potrebbe favorire l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi oltre a essere un potenziale veicolo di fitopatie che potrebbero portare a fenomeni diffusi di moria sulla restante vegetazione non abbattuta;

Considerato infine che l'accumulo del materiale a terra potrebbe provocare, a seguito di ulteriori eventi meteorologici avversi sia fenomeni di innesco di dissesti idrogeologici sui versanti sia di ostruzione degli impluvi naturali con conseguenti danni al territorio;

Vista la Deliberazione 7 Aprile 2015, n. 503 'DPGR 41/2015. Evento meteorologico del 5 marzo 2015. Studio delle aree boschive colpite dall'evento. Individuazione del Consorzio Lamma per l'effettuazione dello studio. In particolare detto studio ha riguardato la mappatura e il monitoraggio delle aree boschive della Regione in cui maggiori sono stati i danneggiamenti creati dall'evento del 5 marzo 2015 finalizzato alla definizione degli interventi di ripristino delle aree boscate colpite dall'evento del 5 marzo u.s.;

Considerato che la suddetta deliberazione dispone altresì che il Consorzio Lamma per lo svolgimento delle attività individuate nella delibera collabori nelle forme ritenute più opportune, con il Corpo Forestale dello Stato e l'Accademia Italiana di Scienze Forestali;

Preso atto che l'Accademia Italiana di Scienza Forestali ha coordinato un gruppo di lavoro (con Consorzio Lamma, Corpo Forestale dello Stato, Università degli Studi di Firenze) per la predisposizione di un allegato tecnico contenente le misure di tutela e salvaguardia del bosco per il recupero dei soprassuoli forestali danneggiati dall'evento del 5 marzo 2015;

Visto il documento "Misure di tutela e salvaguardia per la ricostituzione del potenziale forestale nelle aree danneggiate dal vento nel mese di marzo 2015" elaborato dal citato Gruppo di lavoro allegato al presente atto di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

Considerato inoltre che la Decisione n. 2/2015 che approva il "Programma di governo per la X legislatura regionale" e in particolare l'iniziativa n.1 "Più sicurezza idrogeologica", prevede anche gli interventi necessari al ripristino dei danni causati dalla tempesta di vento di cui ai punti precedenti;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Visto in particolare l'articolo 39 bis della l. r. 39/2000

“Provvedimenti urgenti per la tutela del bosco” che prevede che la Giunta regionale in casi di necessità e urgenza può adottare con provvedimento motivato specifiche misure di tutela e salvaguardia del bosco specificando il periodo e l’ambito territoriale di applicazione delle stesse anche in deroga al regolamento forestale;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana) e in particolare l’art. 50;

Ritenuto opportuno stabilire in cinque anni la validità del provvedimento dalla data di approvazione dello stesso;

Considerato inoltre che alcuni degli interventi di recupero dei soprassuoli danneggiati previsti dalle “Misure di tutela e salvaguardia per la ricostituzione del potenziale forestale nelle aree danneggiate dal vento nel mese di marzo 2015” sono assimilabili ai normali interventi di taglio dei boschi di cui alla Sezione III del Titolo II del regolamento forestale per i quali le norme prevedono che gli enti competenti al rilascio delle autorizzazione possano richiedere la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia degli impegni;

Visto il parere favorevole del CTD del 22 ottobre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le ‘Misure di tutela e salvaguardia per la ricostituzione del potenziale forestale nelle aree

danneggiate dal vento nel mese di marzo 2015’ Allegato “A” al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che l’ente competente ai sensi della l.r. 39/2000 può subordinare alcuni degli interventi previsti dalle “Misure di tutela e salvaguardia per la ricostituzione del potenziale forestale nelle aree danneggiate dal vento nel mese di marzo 2015” alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia, considerato che sono assimilabili ai normali interventi di taglio dei boschi di cui alla Sezione III del Titolo II del regolamento forestale (DPGR 48/R/2003);

3. di stabilire che le misure di tutela e salvaguardia di cui all’Allegato A al presente atto abbiano validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione dello stesso. Le suddette misure potranno essere prorogate con specifico provvedimento qualora decorso il suddetto periodo permangano le condizioni che ne hanno motivato l’approvazione;

4. di trasmettere il presente atto agli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 39/2000 a cura del dirigente responsabile del settore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

**Misure di tutela e salvaguardia per la ricostituzione del
potenziale forestale nelle aree danneggiate dal vento nel
mese di marzo 2015
(Allegato tecnico)**

Firenze, 19 ottobre 2015

INDICE

☐

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
LINEE GUIDA	
PREMESSA	
CRITERI GENERALI	
Gestione delle ceppaie sradicate.....	
Rimboschimenti	
ABETINE DI ABETE BIANCO E DOUGLASIA	
PINETE DI PINO NERO E/O PINO LARICIO	
PINETE COLLINARI DI PINO MARITTIMO.....	
PINETE LITORANEE DI PINO DOMESTICO.....	
PINETE LITORANEE DI PINO MARITTIMO	
CEDUI DI CASTAGNO, CEDUI DI ROBINIA, CEDUI DI CERRO, ROVERELLA E CARPINO	
FUSTAIE E SOPRASSUOLI TRANSITORI DI FAGGIO	
ALLEGATO - ELENCO DEGLI INTERVENTI IN DEROGA AL REGOLAMENTO FORESTALE E DEI CASI IN CUI È OPPORTUNO PROCEDERE CON LA SOSTITUZIONE DI SPECIE	

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Realizzato in collaborazione con:

Accademia Italiana di Scienze Forestali, Coordinatore Prof. Orazio Ciancio

Consorzio Lamma: Dott. Lorenzo Bottai; Dott. Bernardo Gozzini

Corpo Forestale dello Stato: Dott. Alberto Bronzi, Dott. Luca Torrini

Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari Alimentari e Forestali, Università degli Studi di Firenze: Prof. Gherardo Chirici, Prof. Marco Fioravanti, Prof. Enrico Marchi, Prof.ssa Susanna Nocentini, Prof. Davide Travaglini, Dott.ssa Francesca Bottalico, Dott.ssa Francesca Giannetti, Dott. Cristiano Foderi, Dott.ssa Patrizia Rossi

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente, Università degli Studi di Firenze: Prof. Francesco Ferrini

☐

☐

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39, Legge Forestale della Toscana, all'art 17 comma 1b prevede che al fine di migliorare ed ampliare l'area forestale, la Regione promuove interventi attuati da soggetti pubblici e privati volti alla ricostituzione di boschi degradati o danneggiati.

La ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti, è disciplinata dal Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R, Regolamento Forestale della Toscana, che all'art. 50 recita:

1. Quando, a seguito di invasione di parassiti o di altri fatti dannosi, si verifica la distruzione totale o parziale di boschi, o rimangono spazi vuoti ove la vegetazione non si rinnova spontaneamente, o nei boschi molto radi o estremamente deteriorati, il proprietario o il possessore sono tenuti a gestire il bosco secondo criteri che consentano la ricostituzione e il miglioramento dello stesso.
2. Per i fini di cui al comma 1 può essere richiesto al proprietario o al possessore del bosco la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalità previste dall'articolo 67 della Legge Forestale¹, in cui siano previsti gli interventi e le modalità di utilizzazione del bosco stesso.
3. Nei boschi di cui al comma 1, l'ente competente può dettare prescrizioni integrative alle domande di autorizzazione o alle dichiarazioni, necessarie alla tutela del bosco, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.
4. A seguito di eventi di carattere eccezionale che hanno provocato la distruzione totale o parziale di boschi, gli enti competenti ai sensi della Legge Forestale (119) possono proporre alla Giunta regionale di adottare, ai sensi dell'articolo 39bis della Legge Forestale², specifiche norme per l'esecuzione dei tagli o di altri interventi colturali nei boschi danneggiati o di sospendere ogni forma di utilizzazione.



¹ Art. 67 - Piano di coltura. 1. I boschi, che sono stati costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con contributo finanziario pubblico sono gestiti in conformità ad un piano di coltura. 2. Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco ed approvato dalla Provincia o dalla Comunità montana entro novanta giorni dalla sua presentazione, individua le modalità per la coltivazione, l'utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un arco di tempo non superiore a dieci anni. 3. Il piano di coltura può essere richiesto dalla Provincia o dalla Comunità montana anche per la gestione di impianti di arboricoltura da legno e di altri boschi. 4. Il proprietario od il possessore del bosco può proporre alla Provincia o alla Comunità montana modifiche al piano di coltura. L'ente che riceve la proposta si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modifica o aggiornamento. 5. Il piano di coltura può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del Regolamento Forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.☒

² Art. 39 bis - Provvedimenti urgenti per la tutela del bosco. 1. La Giunta regionale, in casi di necessità ed urgenza, può adottare con provvedimento motivato specifiche misure di tutela e di salvaguardia del bosco, specificando il periodo e l'ambito territoriale di applicazione delle stesse anche in deroga alle norme del Regolamento Forestale.☒

LINEE GUIDA

PREMESSA

Tra i boschi di conifere presenti in Toscana, la tempesta di vento del 5 marzo 2015 ha danneggiato prevalentemente le *abetine di abete bianco*, i soprassuoli di *douglasia*, le *pinete di pino nero e/o pino laricio* e le *pinete collinari di pino marittimo*. In misura minore si sono verificati danni anche nelle *pinete litoranee di pino domestico e di pino marittimo*.

Tra i boschi di latifoglie i danni prevalenti sono stati registrati nei *cedui di castagno* e nei *cedui di robinia*. In misura minore si sono verificati danni anche nelle *fustaie di faggio* e nei *cedui di cerro, roverella e carpino*.

Gli effetti della tempesta di vento sono stati diversi in relazione alla struttura del bosco colpito.

Nei boschi di conifere i danni sono stati sia stroncamenti che sradicamenti.

Nei cedui adulti le conseguenze sono state prevalentemente lo sradicamento di intere ceppaie o lo stroncamento dei polloni. In alcuni cedui giovani si è avuto solo l'abbattimento delle matricine.

Le fustaie di faggio in Toscana derivano perlopiù da interventi di conversione di boschi cedui. Spesso, più che di vere e proprie fustaie si tratta di soprassuoli transitori, derivanti da uno o più interventi di diradamento dei polloni. Qui per brevità sono stati definiti "fustaie" in analogia con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana. In questi soprassuoli i danni sono stati sia stroncamenti che sradicamenti.

Gli interventi di ripristino saranno quindi diversi in relazione a: forma di governo, specie, tipologia e ampiezza delle aree danneggiate, caratteristiche della stazione, in particolare pendenza, erodibilità del suolo e rischio incendio, dinamiche successionali in atto e obiettivi del proprietario.

Qui vengono esaminati i criteri generali da seguire per la messa in sicurezza delle aree colpite dalla tempesta di vento del 5 marzo 2015 e successivamente gli interventi per la ricostituzione del potenziale forestale delle aree danneggiate dal vento.

CRITERI GENERALI

I criteri generali da seguire per la messa in sicurezza delle aree colpite dall'evento del 5 marzo 2015 si applicano a tutte le tipologie forestali considerate in queste linee guida, salvo diversa indicazione riportata a livello di singola tipologia.

Gestione delle ceppaie sradicate

Per ridurre la possibilità che si verifichino fenomeni erosivi nelle zone con pendenza superiore al 40%, in caso di sradicamenti che hanno interessato una superficie maggiore di 2000 m² ed oltre il 50% degli individui arborei presenti sulla superficie danneggiata, o che presentano una copertura residua inferiore al 20% su una superficie maggiore di 2000 m², si procederà al taglio delle piante sradicate.

Il taglio delle piante sradicate dovrà essere effettuato avendo cura di tagliare il fusto il più vicino possibile al colletto della pianta. Il pane di terra che si è sollevato rispetto alla superficie del terreno sarà lasciato in loco insieme agli apparati radicali e sarà sistemato nel miglior modo possibile nella sua posizione originale.

Rimboschimenti

I rimboschimenti saranno effettuati nelle aree dove si è verificato un danno di livello elevato (numero di piante cadute maggiore al 50%) e dove si verifichino tutte le condizioni elencate di seguito:

- sono presenti idonee vie di accesso al bosco comprese quelle utilizzabili per l'esbosco del legname;
- l'area danneggiata copre una superficie > 2000 m²;
- è assente rinnovazione di specie arboree ben distribuito ed affermato entro i limiti temporali indicati per ciascuna tipologia di bosco.

Le specie da impiegare nel rimboschimento saranno scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana). Il materiale forestale di propagazione dovrà essere conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della Legge Forestale.

Nelle superfici da rimboschire si dovranno prevedere le cure colturali da eseguire almeno nei primi tre anni successivi all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine messe a dimora.

ABETINE DI ABETE BIANCO E DOUGLASIA

In Toscana le abetine di abete bianco e i soprassuoli di douglasia sono stati impiantati con finalità produttive.

La gestione attuale delle abetine di abete bianco prevede due indirizzi principali:

- 1) il mantenimento dell'abetina pura e coetanea;
- 2) la rinaturalizzazione del bosco puro di abete bianco.

Il mantenimento dell'abetina pura è un indirizzo gestionale adottato nei soprassuoli con finalità produttive di proprietà sia pubblica che privata. Nella proprietà pubblica il mantenimento dell'abetina pura viene perseguito anche con lo scopo di conservare il valore storico-culturale e il valore paesaggistico connessi alla coltivazione dell'abete bianco, come avviene nel Silvomuseo della Riserva Naturale Statale Biogenetica di Vallombrosa.

La rinaturalizzazione delle abetine è un indirizzo gestionale adottato soprattutto nella proprietà pubblica e nelle aree protette, dove, per motivi diversi, non vi è più l'interesse a proseguire la coltivazione in purezza dell'abete.

La tempesta di vento del 5 marzo 2015 ha danneggiato i boschi di abete e di douglasia situati nei comuni di Castel San Niccolò, Cortona, Loro Ciuffenna, Montemignaiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla (Provincia di Arezzo), Borgo San Lorenzo, Londa, Reggello (Provincia di Firenze), Capannori, Lucca, Pieve Fosciana, Villa Basilica (Provincia di Lucca) e Vernio (Provincia di Prato).

Le superfici direttamente interessate dai danni variano fra poche centinaia di metri quadri e alcuni ettari. In certe zone della Riserva Naturale Statale Biogenetica di Vallombrosa i danni hanno interessato superfici di alcune decine di ettari.

Nelle aree dove il livello di danno è risultato relativamente basso (numero di piante cadute < 50% su una superficie inferiore a 2000 m², ovvero in assenza di buche nella copertura arborea di estensione > 2000 m²), non è necessario procedere con il rimboschimento. In questi casi si eseguiranno interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti.

Invece, nelle aree dove il livello di danno è elevato (numero di piante cadute > 50%), oltre al taglio delle piante si effettuerà il rimboschimento quando si verificano tutte le condizioni sotto riportate:

- sono presenti idonee vie di accesso al bosco comprese quelle utilizzabili per l'esbosco del legname;
- la superficie danneggiata è relativamente estesa (> 2000 m²);
- è assente rinnovazione di specie arboree ben distribuite ed affermato entro 1 anno dallo sgombero.

La scelta delle specie da impiegare nel rimboschimento varierà in funzione degli obiettivi della proprietà:

- il rimboschimento di abete bianco o di douglasia, accompagnati da una certa dose di latifoglie scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), a esempio acero montano, castagno, cerro, faggio, frassino maggiore, maggiociondolo, olmo montano, salicone, sorbo degli uccellatori, tiglio, sarà utilizzato quando vi è interesse a proseguire la coltivazione dell'abete o della douglasia per finalità produttive e/o per motivi di carattere storico-culturale e paesaggistico;
- il rimboschimento con latifoglie miste scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), a esempio acero montano, castagno, cerro, faggio, frassino maggiore, maggiociondolo, olmo montano, salicone, sorbo degli uccellatori, tiglio, eventualmente accompagnato da una certa dose di abete bianco, sarà utilizzato nelle soprassuoli da rinaturalizzare.

Il materiale forestale di propagazione dovrà essere conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della Legge Forestale.

Nelle superfici da rimboschire si dovranno prevedere le cure colturali da eseguire almeno nei primi tre anni successivi all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine messe a dimora.

Nelle aree dove si è verificato un danno di livello elevato (numero di piante cadute > 50%) su superfici relativamente piccole (< 2000 m²) e nelle aree dove è presente un piano di rinnovazione di specie arboree ben distribuito ed affermato, il soprassuolo può essere lasciato all'evoluzione naturale.

PINETE DI PINO NERO E/O PINO LARICIO

In Toscana le pinete di pino nero e/o pino laricio sono soprassuoli di origine artificiale. I rimboschimenti di pino sono stati eseguiti con un duplice scopo: proteggere il suolo dall'erosione e creare condizioni ambientali favorevoli alla ricostituzione di una copertura forestale con specie locali.

La gestione attuale dei rimboschimenti di pino nero e/o pino laricio è orientata verso la rinaturalizzazione di questi soprassuoli.

La tempesta di vento del 5 marzo 2015 ha danneggiato prevalentemente i boschi di pino nero e/o pino laricio situati nei comuni di Arezzo, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Chiusi della Verna, Cortona, Loro Ciuffenna, Stia, Talla (Provincia di Arezzo), Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Londa, Reggello, Scarperia (Provincia di Firenze), Bagni di Lucca, Barga, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Giuncugnano, Minucciano, Pieve Fosciana, Villa Basilica (Provincia di Lucca), Marliana, Pistoia e Piteglio (Provincia di Pistoia).

Le superfici direttamente interessate dai danni variano fra poche centinaia di metri quadri e alcuni ettari. Nei comuni di Castiglion Fibocchi, Cortona (Arezzo) e Villa Basilica (Lucca) sono stati registrati danni su superfici accorpate di circa 10-20 ettari.

Nelle aree dove il livello di danno è risultato relativamente basso (numero di piante cadute < 50% su una superficie di almeno 2000 m², ovvero in assenza di buche nella copertura arborea di estensione > 2000 m²), non è necessario procedere con il rimboschimento. In questi casi si eseguiranno interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti.

Invece, nelle aree dove il livello di danno è elevato (numero di piante cadute > 50%), oltre al taglio delle piante si effettuerà il rimboschimento quando si verificano tutte le condizioni sotto riportate:

- sono presenti idonee vie di accesso al bosco comprese quelle utilizzabili per l'esbosco del legname;
- la superficie danneggiata è relativamente estesa (> 2000 m²);
- è assente rinnovazione di specie arboree ben distribuite ed affermato entro 1 anno dallo sgombero.

Nei rimboschimenti di pino si farà ricorso all'impiego di latifoglie miste. Le specie da utilizzare dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), a esempio acero campestre, acero montano, carpino nero, castagno, cerro, ciliegio, faggio, olmo campestre, orniello, rovere, roverella, sorbo domestico.

L'ente competente può autorizzare il rimboschimento con pino nero e/o pino laricio quando le caratteristiche della stazione non sono ritenute idonee alle latifoglie.

Il materiale forestale di propagazione dovrà essere conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della Legge Forestale.

Nelle superfici da rimboschire si dovranno prevedere le cure colturali da eseguire almeno nei primi tre anni successivi all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine messe a dimora.

Nelle aree dove si è verificato un danno di livello elevato (numero di piante cadute > 50%) su superfici relativamente piccole (< 2000 m²) e nelle aree dove è presente un piano di rinnovazione di specie arboree ben distribuite ed affermato, il soprassuolo può essere lasciato all'evoluzione naturale.

Nelle aperture dove si verificano condizioni favorevoli alla diffusione della robinia, occorre prevedere interventi di controllo della robinia stessa come specie invadente utilizzando i metodi descritti nel 7° Volume dei Supporti tecnici alla Legge Regionale Forestale della Toscana (La gestione della robinia in Toscana: la gestione dei popolamenti, l'impiego in impianti specializzati, il controllo della diffusione).

PINETE COLLINARI DI PINO MARITTIMO

In Toscana queste pinete sono state quasi tutte introdotte artificialmente, anche se non mancano casi di probabile indigenato. Le pinete di marittimo si sono poi diffuse naturalmente nelle aree percorse da incendio.

La tempesta di vento del 5 marzo 2015 ha danneggiato prevalentemente le pinete collinari di pino marittimo situate nei comuni di Cortona (Provincia di Arezzo), Barberino di Mugello (Provincia di Firenze), Bagni di Lucca, Capannori, Lucca, Pietrasanta, Seravezza, Villa Basilica (Provincia di Lucca), Carrara, Massa, Montignoso (Provincia di Massa-Carrara), Buggiano, Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia e Serravalle Pistoiese (Provincia di Pistoia).

Le superfici direttamente interessate dai danni variano fra poche centinaia di metri quadri e alcuni ettari. Nei comuni di Lucca, Villa Basilica (Provincia di Lucca), Pescia, Pistoia e Serravalle Pistoiese (Provincia di Pistoia) sono stati registrati danni su superfici accorpate di circa 10-20 ettari. La ricostituzione della pineta di pino marittimo è una opzione che deve essere valutata caso per caso in relazione alla potenzialità della stazione, alle problematiche di carattere fitosanitario e al rischio di incendi.

In particolare, la ricostituzione della pineta sarà perseguita quando si verificano tutte le condizioni sotto riportate:

- a) le caratteristiche della stazione non sono ritenute idonee alle latifoglie;
- b) la pineta non presenta sintomi di infestazione da parte del *Matsucoccus feytaudi*;
- c) la pineta si trova ad una distanza adeguata dalle zone di interfaccia urbano-foresta, ovvero da quelle zone dove il rischio incendio è più elevato.

In questi casi si eseguiranno interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti e si attenderà la rinnovazione naturale della pineta considerato che il pino marittimo è una specie che in genere si rinnova facilmente. Nel caso tale rinnovazione non si presenti entro un anno dallo sgombero, si dovrà procedere con il rimboschimento.

Invece, quando le caratteristiche della stazione sono ritenute idonee alle latifoglie, si dovrà favorire l'evoluzione verso formazioni miste a prevalenza di latifoglie.

Nelle pinete dove è presente un piano dominato di latifoglie ben distribuito ed affermato si dovrà assecondare l'evoluzione naturale in atto.

Invece, laddove il piano di latifoglie è rado, non è uniformemente distribuito, o addirittura è assente, si dovrà valutare se tale situazione è determinata dalla presenza di condizioni stazionali sfavorevoli allo sviluppo delle latifoglie. Se tali limitazioni non sussistono, nelle aree dove il livello di danno è risultato relativamente basso (numero di piante cadute < 50% su una superficie di almeno 2000 m², ovvero in assenza di buche nella copertura arborea di estensione > 2000 m²), non è necessario procedere con il rimboschimento. In questi casi si eseguiranno interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti. Nelle aree dove il livello di danno è elevato (numero di piante cadute > 50%), oltre al taglio delle piante si effettuerà il rimboschimento con latifoglie miste quando si verificano tutte le condizioni sotto riportate:

- sono presenti idonee vie di accesso al bosco comprese quelle utilizzabili per l'esbosco del legname;
- la superficie danneggiata è relativamente estesa (> 2000 m²);
- è assente rinnovazione di latifoglie ben distribuito ed affermato entro un anno dallo sgombero.

Le specie da utilizzare nel rimboschimento dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), a esempio acero campestre, acero minore, carpino nero, castagno, cerro, ciavardello, ciliegio, leccio, olmo campestre, orniello, rovere, roverella, sorbo domestico.

Il materiale forestale di propagazione dovrà essere conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della Legge Forestale.

Nelle superfici da rimboschire si dovranno prevedere le cure colturali da eseguire almeno nei primi tre anni successivi all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine messe a dimora.

Nelle aree dove si è verificato un danno di livello elevato (numero di piante cadute > 50%) su superfici relativamente piccole (< 2000 m²), il soprassuolo può essere lasciato all'evoluzione naturale.

Nelle pinete con problemi fitosanitari si procederà secondo le modalità previste all'art. 49 del Regolamento Forestale.

Nelle aperture dove si verificano condizioni favorevoli alla diffusione della robinia, occorre prevedere interventi di controllo della robinia stessa come specie invadente utilizzando i metodi descritti nel 7° Volume dei Supporti tecnici alla Legge Regionale Forestale della Toscana (La gestione della robinia in Toscana: la gestione dei popolamenti, l'impiego in impianti specializzati, il controllo della diffusione).

PINETE LITORANEE DI PINO DOMESTICO

In Toscana le pinete litoranee di pino domestico hanno assunto nel corso del tempo numerose funzioni: protettiva, produttiva, paesaggistica, storico-culturale e turistico-ricreativa.

La ricostituzione delle pinete litoranee di pino domestico danneggiate dai venti del marzo 2015 è un'attività necessaria per conservare l'identità tipica del paesaggio costiero della Toscana. La ricostituzione della pineta di domestico è inoltre necessaria nei siti della Rete Natura 2000 e nei Siti di Importanza Regionale dove le pinete di domestico costituiscono un habitat (codice Natura 2000: 2270) di importanza prioritaria.

La tempesta di vento del marzo 2015 ha danneggiato prevalentemente le pinete litoranee di pino domestico situate nei comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta (Provincia di Lucca). Nella pineta della tenuta La Versiliana, nel Comune di Pietrasanta, le superfici direttamente interessate dai danni variano fra poche centinaia di metri quadri e alcune decine di ettari.

Nelle aree dove il livello di danno è risultato relativamente basso (numero di piante cadute < 50% su una superficie di almeno 2000 m², ovvero in assenza di buche nella copertura arborea di estensione > 2000 m²), non è necessario procedere con il rimboschimento. In questi casi si eseguiranno interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti.

Invece, nelle aree dove il livello di danno è elevato (numero di piante cadute > 50%), oltre al taglio delle piante si effettuerà il rimboschimento quando si verificano tutte le condizioni sotto riportate:

- sono presenti idonee vie di accesso al bosco comprese quelle utilizzabili per l'esbosco del legname;
- la superficie danneggiata è relativamente estesa (> 2000 m²);
- è assente rinnovazione di specie arboree ben distribuito ed affermato entro due anni dallo sgombero.

Nel rimboschimento delle aree danneggiate, laddove le caratteristiche stazionali lo consentono, dovrà essere preferibilmente utilizzato il pino domestico.

Nei sistemi dunali, in presenza di terreni sabbiosi e ben drenati, dove non si ravvisano situazioni di ristagno di acqua ed affioramenti superficiali della falda freatica, si procederà alla ricostituzione della pineta con impianto di pino domestico. Insieme al pino sarà utilizzata una dote di piantine di leccio. L'utilizzo del pino ai margini delle radure e lungo la viabilità esistente dovrà essere evitato a favore di quello del leccio (nelle zone più ombreggiate) o di altre latifoglie scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), a esempio sughera e, nelle zone più interne, cerro e roverella.

Invece, nei terreni alluvionali e nelle interdune con falda freatica superficiale, e più in generale dove si ravvisano situazioni di ristagno di acqua, si effettueranno piantagioni miste di latifoglie. Le specie da utilizzare dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), a esempio acero campestre, carpino bianco, cerro, farnia, frassino ossifillo, ontano nero, orniello, pioppo bianco e pioppo nero; leccio e sughera saranno impiegati nei settori più drenati.

Il materiale forestale di propagazione dovrà essere conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della Legge Forestale.

Nelle superfici da rimboschire si dovranno prevedere le cure colturali da eseguire almeno nei primi tre anni successivi all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine messe a dimora.

Nelle aree dove si è verificato un danno di livello elevato (numero di piante cadute > 50%) su superfici relativamente piccole (<2000 m²) e nelle aree dove è presente un piano di rinnovazione di specie arboree ben distribuito ed affermato, il soprassuolo può essere lasciato all'evoluzione naturale.

In certi ambiti territoriali, come nella tenuta La Versiliana (LU), nelle aperture che si sono create nella pineta di domestico si possono determinare condizioni favorevoli alla diffusione della robinia.

In queste situazioni si dovranno prevedere interventi di controllo della robinia come specie invadente utilizzando i metodi descritti nel 7° Volume dei Supporti tecnici alla Legge Regionale Forestale della Toscana (La gestione della robinia in Toscana: la gestione dei popolamenti, l'impiego in impianti specializzati, il controllo della diffusione).

PINETE LITORANEE DI PINO MARITTIMO

In Toscana il pino marittimo è stato piantato lungo la costa per costituire delle fasce che proteggessero le pinete di domestico dai venti marini.

Nelle aree interessate dagli schianti da vento del 2015 è dunque necessario, in presenza della pineta di pino domestico, la ricostituzione della fascia di protezione a mare con pino marittimo.

In questi casi si eseguiranno interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti.

Considerato che il pino marittimo è una specie che si rinnova facilmente, specialmente nelle radure che si sono create dopo eventi di disturbo come un incendio o una tempesta di vento, prima di progettare un nuovo impianto si attenderà 1 anno dallo sgombero per verificare la possibilità di ricostituire la pineta per via naturale.

Nelle aperture dove si verificano condizioni favorevoli alla diffusione della robinia, occorre prevedere interventi di controllo della robinia stessa come specie invadente utilizzando i metodi descritti nel 7° Volume dei Supporti tecnici alla Legge Regionale Forestale della Toscana (La gestione della robinia in Toscana: la gestione dei popolamenti, l'impiego in impianti specializzati, il controllo della diffusione).

CEDUI DI CASTAGNO, CEDUI DI ROBINIA, CEDUI DI CERRO, ROVERELLA E CARPINO

La tempesta di vento del 5 marzo 2015 ha danneggiato prevalentemente i cedui di castagno situati nei comuni di Bagni di Lucca, Capannori, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Minucciano, Pieve Fosciana, Villa Basilica, Villa Collemantina (Provincia di Lucca), Carrara, Montignoso (Provincia di Massa-Carrara), Buggiano, Marliana, Massa e Cozzile, Pescia e Piteglio (Provincia di Pistoia), i cedui di robinia situati nei comuni di Bagni di Lucca, Capannori, Villa Basilica (Provincia di Lucca), Buggiano, Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia e Pistoia (Provincia di Pistoia), i cedui di cerro, roverella e carpino situati nei comuni di Loro Ciuffenna (Provincia di Arezzo), Barberino di Mugello (Provincia di Firenze), Carrara, Fosdinovo (Provincia di Massa-Carrara) e Pistoia (Provincia di Pistoia).

Le superfici direttamente interessate dai danni variano, per tutte queste tipologie, fra poche centinaia di metri quadri e alcuni ettari. Nei comuni di Villa Basilica (Provincia di Lucca) e Pescia (Provincia di Pistoia) sono stati registrati danni nei cedui di castagno su superfici accorpate di circa 10-20 ettari.

Nei cedui dove si è verificato lo stroncamento di alcuni polloni presenti sulle ceppaie non è necessario prevedere interventi di ricostituzione del soprassuolo. Invece, nei cedui dove si è verificato lo stroncamento dei polloni di intere ceppaie sarà rimosso il materiale atterrato avendo cura di tagliare la ceppaia a regola d'arte in modo da favorirne il ricaccio. La succisione o la tramarratura potranno essere praticate sulle ceppaie più danneggiate per favorirne il rinvigorimento. Nel caso in cui i danni abbiano interessato oltre il 50% di tutte le ceppaie presenti nell'area complessivamente colpita, per favorire un ricaccio vigoroso di tutte le ceppaie si abatteranno anche i polloni delle ceppaie rimaste indenni. In tali casi possono essere autorizzati anche tagli in deroga ai turni minimi previsti all'art. 21 del Regolamento Forestale. L'estensione delle tagliate non dovrà comunque superare i limiti di superficie previsti all'art. 20 del Regolamento Forestale. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate, possono essere autorizzati anche tagli in deroga ai limiti di superficie previsti all'art. 20 del Regolamento Forestale quando il ceduo danneggiato dal vento è contiguo a superfici di bosco localizzate nell'ambito territoriale dell'ente competente che siano state oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche.

Nei cedui dove si è verificato lo sradicamento di oltre il 50% delle ceppaie che erano presenti al suolo, si eseguiranno interventi di rinfoltimento (sono esclusi i cedui di robinia) utilizzando le specie che compongono il ceduo. Il materiale forestale di propagazione dovrà essere conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della Legge Forestale.

Nelle superfici da rinfoltire si dovranno prevedere le cure colturali da eseguire almeno nei primi tre anni successivi all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine messe a dimora.

Nei cedui più giovani dove il vento ha abbattuto solo le matricine è necessario eliminare il materiale avendo cura di non danneggiare i giovani polloni. Tale prescrizione non si applica ai cedui giovani che hanno subito danni sporadici, a quelli situati in zone difficilmente accessibili o dove i polloni hanno già raggiunto dimensioni tali da renderli particolarmente suscettibili al danneggiamento dalle operazioni di esbosco.

FUSTAIE E SOPRASSUOLI TRANSITORI DI FAGGIO

La tempesta di vento del 5 marzo 2015 ha danneggiato prevalentemente le fustaie e i soprassuoli transitori di faggio situati nei comuni di Chiusi della Verna (Provincia di Arezzo) e Reggello (Provincia di Firenze).

Le superfici direttamente interessate dai danni variano fra poche centinaia di metri quadri e alcuni ettari.

La ricostituzione dei boschi di faggio danneggiati dalla tempesta di vento si deve basare sui processi naturali, in particolare rinnovazione da seme di faggio e di altre specie eventualmente presenti, e rinnovazione agamica dalle ceppaie nel caso di soprassuoli di età inferiore a 40-50 anni.

Dove i danni hanno interessato solo piante sparse e dove sono stati danneggiati gruppi di piante su superfici accorpate che non superano orientativamente i 2000 m² il soprassuolo può essere lasciato all'evoluzione naturale. È opportuno verificare lo sviluppo della rinnovazione, agamica e/o da seme, a distanza di 3 anni.

Dove sono state interessate superfici di estensione superiore a 2000 m² dovrà essere valutata caso per caso l'eventuale necessità di procedere a interventi di rimboscimento con faggio e altre specie presenti in zona scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), a esempio abete bianco, acero montano, ciliegio, frassino maggiore, salicone, sorbo degli uccellatori. Il rimboscimento sarà effettuato nei soprassuoli con età tale da non fornire sufficienti garanzie per il ricaccio delle ceppaie delle piante abbattute (orientativamente > 40-50 anni) e nelle zone con elevata pendenza (> 40%) dove è elevato il rischio di erosione. Il materiale forestale di propagazione dovrà essere conforme a quanto previsto al titolo V, capo III della Legge Forestale. Nelle superfici da rimboschire si dovranno prevedere le cure colturali da eseguire almeno nei primi tre anni successivi all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine messe a dimora.

ALLEGATO - ELENCO DEGLI INTERVENTI IN DEROGA AL REGOLAMENTO FORESTALE E DEI CASI IN CUI È OPPORTUNO PROCEDERE CON LA SOSTITUZIONE DI SPECIE

Tipo di soprassuolo	Interventi in deroga al Regolamento Forestale	Sostituzione di specie
Abetine di abete bianco	-	Abetine da rinaturalizzare
Pinete di pino nero e/o pino laricio	-	Tutte le pinete, a eccezione di quelle che vegetano in stazioni con caratteristiche che non sono ritenute idonee alle latifoglie
Pinete collinari di pino marittimo	-	Tutte le pinete, a eccezione di quelle che vegetano in stazioni con caratteristiche che non sono ritenute idonee alle latifoglie
Pinete litoranee di pino domestico	-	Pinete che vegetano in stazioni che non sono ritenute idonee al pino domestico (nei terreni alluvionali e nelle interdune con falda freatica superficiale, e più in generale dove si ravvisano situazioni di ristagno di acqua)
Cedui di castagno, cedui di robinia, cedui di cerro roverella e carpino	<p>Nel caso in cui lo stroncamento dei polloni di intere ceppaie abbia interessato oltre il 50% di tutte le ceppaie presenti nell'area complessivamente colpita, per favorire un ricaccio vigoroso di tutte le ceppaie si abatteranno anche i polloni delle ceppaie rimaste indenni.</p> <p>In tali casi possono essere autorizzati tagli in deroga ai turni minimi previsti dal Regolamento Forestale</p> <p>Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate, possono essere autorizzati tagli in deroga ai limiti di superficie previsti all'art. 20 del Regolamento Forestale quando il ceduo danneggiato dal vento è contiguo a superfici di bosco localizzate nell'ambito territoriale dell'ente competente che siano state oggetto di taglio nei tre anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche</p>	